

Comune di MORANO SUL PO (Prov.AL) COPIA

Verbale della Commissione Comunale per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di agosto, alle ore 12,30, nella residenza comunale, regolarmente convocata mediante avvisi scritti e notificati ai domicili di ciascun componente, si è riunita la Commissione Comunale preposta alla formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari con la presenza dei Signori:

ROSSINO MAURO *Sindaco - Presidente*
LINARELLO EPIFANIO *Consigliere Comunale - Membro*
ROSATI ANDREA *Consigliere Comunale - Membro*
assistita dal Segretario Sig. DR. GIULIO CATTI

LA COMMISSIONE

Visto l'elenco permanente dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di cui all'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art.3 della legge 5 gennaio 1952, n.405, come risulta alla data odierna, e comprendente n. 4 iscritti;

Visto l'art. 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise - *I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;*
- b) buona condotta morale;*
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;*
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.*

Dato atto che il giorno 15.04.2013 del mese di aprile u.s. è stato affisso il manifesto invitante i cittadini in possesso dei requisiti richiesti e non ancora iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, a presentare domanda non più tardi del mese di luglio per essere inclusi negli elenchi integrativi;

Dato atto che sono state presentate n. 2 domande di iscrizione;

Visto l'elenco predisposto dall'ufficio comunale, nel quale sono compresi n. 4 nominativi di cittadini che, pur non avendo presentata la relativa domanda, risulterebbero in possesso dei requisiti voluti dalla legge per essere compresi nell'elenco suddetto;

Visto che negli elenchi vanno compresi tutti i cittadini residenti in questo Comune ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 della legge n.287/1951 prima richiamata con le esclusioni di cui al successivo art. 12 che testualmente recita:

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare – *Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:*

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;*
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;*
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.*

Visto che rientra nei poteri della Commissione iscrivere d'ufficio anche i cittadini che non hanno fatto domanda purchè residenti nel territorio del Comune e in possesso dei requisiti sopra elencati;

Vista la circolare n. 147 in data 2 gennaio 1953, del Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale è stato precisato che coloro i quali hanno un titolo finale di studio di scuola media di 2° grado devono essere iscritti d'ufficio anche negli elenchi comunali dei Giudici Popolari di 1° grado, essendo la duplice iscrizione degli elenchi comunali prevista dall'art. 22 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

Visto che occorre, altresì, proporre la cancellazione dagli albi definitivi unificati:

- a) di coloro che sono deceduti;*
- b) di coloro che sono emigrati;*
- c) di coloro che non sono più in possesso della cittadinanza italiana;*

- d) di coloro che non hanno conservato i diritti civili e politici;
e) di coloro che non hanno conservato buona condotta morale.

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione giudiziaria;
Esaminata la documentazione predisposta dall'ufficio per ciascuna domanda presentata e per ciascuna proposta dell'ufficio;

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, recante "Riordinamento dei giudici di assise" e successive modificazioni ed aggiunte;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare i seguenti elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise, per il biennio 2014/2015, che allegati, fanno parte integrante del presente verbale:

Allegato A) delle nuove iscrizioni, comprendente n. 6 nominativi;

Allegato B) delle cancellazioni, comprendente n. 1 nominativi.

- 2) Di non comprendere nell'elenco i seguenti cittadini che ne hanno fatta domanda o che sono stati proposti dall'ufficio, per il motivo a fianco di ciascun segnato:

////////////////////////////////////

.....
.....

- 3) Dare atto, infine, che l'elenco permanente dei Giudici Popolari delle Corti di Assise andrà ad avere, tenuto conto delle variazioni di cui al precedente n.1, la seguente consistenza:

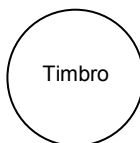
a) nominativi già iscritti nell'elenco permanente	n.	4
b) nominativi proposti per la cancellazione dall'elenco permanente	n.	1
	Differenza n.	3
c) nominativi proposti per la iscrizione nell'elenco permanente	n.	6
	Totale n.	9

Copia del presente verbale, a norma dell'art. 15, ultimo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, dovrà essere trasmesso, a cura del Sindaco, al Sig. Presidente del Tribunale entro il 10 settembre p.v..

Approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

F.TO ROSSINO MAURO *Sindaco - Presidente*
F.TO LINARELLO EPIFANIO *Consigliere Comunale - Membro*
F.TO ROSATI ANDREA *Consigliere Comunale - Membro*



Il Segretario

F.TO DR. CATTI GIULIO

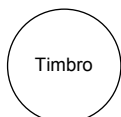
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che il presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi:

- dal 06.09.2013 al 21.09.2013;
- nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 06.09.2013



Il responsabile del servizio

F.TO PAGLIANO GIANCARLO